

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 4.6.'02, il sig. [REDACTED] - [REDACTED] - condomino del Condominio di via [REDACTED] - conveniva in giudizio il sig. [REDACTED] anch'esso condomino del medesimo Condominio, lamentando che quest'ultimo aveva ampliato il proprio terrazzo aggettante sul cortile condominiale, con occupazione di una porzione del predetto cortile; lamentava, altresì, che il [REDACTED] aveva aperto, nella propria unità immobiliare, una nuova finestra, con apertura verso l'esterno - in luogo della luce preesistente - in violazione delle distanze ex artt. 905 - 907 c.c. e in posizione tale da ostacolare, quando la predetta finestra è aperta, l'apertura della porta dei locali di proprietà dell'attore; il [REDACTED] chiedeva, quindi la condanna del [REDACTED] al ripristino della situazione

"quo ante", oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

Si costituiva in giudizio il convenuto, sostenendo la legittimità dei lavori eseguiti nella sua proprietà e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.


In corso di causa venivano scambiate le memorie di rito e veniva esperita la C.T.U. sui lavori eseguiti dal [REDACTED] mentre non veniva ammessa la prova testimoniale.

Senza alcuna ulteriore attività istruttoria, la causa viene trattenuta in decisione ~~alle seguenti conclusioni~~

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Tribunale che le attoree domande siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte.

Risulta pacifico in giudizio:



1°) che parte convenuta abbia prolungato il proprio balcone prospiciente sul cortile condominiale di m.4,275;

2°) che parte convenuta abbia allargato una propria finestra.

Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute, poi, tra le parti, anzitutto, circa l'assunto di parte attrice di illegittimità dei lavori di allungamento del balcone.

Ritiene questo Giudice che le considerazioni svolte in proposito dalla parte attrice siano prive di pregio e meritino, quindi, di essere respinte.

Risulta, infatti, nel caso di specie, che, a prescindere dalla questione attinente all'uso esclusivo o meno della porzione di cortile interessata dal prolungamento suddetto, si tratterebbe, in ogni caso, di un uso particolare e più intenso del bene comune da parte di un condomino, cosa che, in concreto, non impedisce, né rende più difficoltoso alcun attuale uso da parte di altri condomini (Cass.n.8852/04):

invero le diverse e poco credibili ipotesi formulate, in proposito, da parte attrice circa futuribili trasformazioni sembrano mero frutto di intenti litigiosi ed emulativi.

Quanto, poi, alle doglianze attoree in ordine alla finestra esse hanno, se possibile, pregio ancor minore rispetto alle precedenti:

X da un lato, invero, gli accertamenti di C.T.U. (che, in difetto di incontestabile contraria prova, sicuramente meritano privilegiata fede) hanno acclarato che essa non comporta alcun ostacolo all'apertura del portone dell'attore;

dall'altro, poi, le conclusioni del C.T.U. circa la natura di veduta di tale finestra, già in precedenza, risultano ben condivisibili e corroborate da tutti gli elementi documentali agli atti (laddove le diverse argomentazioni attoree risultano del tutto apodittiche ed astratte dalla concreta realtà "de quo"). X

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale dell'infondatezza delle domande e ne giustificano il rigetto. (8)

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte convenuta, in € [redacted] per esborsi, € [redacted] per diritti ed € [redacted] per onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulle domande, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

rigetta

tutte le domande della parte attrice;

condanna

la parte attrice medesima a rimborsare alla parte convenuta le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in € [redacted], *oltre accessori -*

Così deciso in Milano il **8 LUG. 2005**

IL GIUDICE

